

**AUTOSCUOLE**

**SCADENZE - PROROGHE**

versione 8.0 Aut 10 gennaio 2021

DOCUMENTI		PROROGA	note e norma riferimento
<b>DOMANDA ESAME</b> (richiesta <b>PATENTE</b> per esame QUIZ) per sottoporsi alla prova di controllo delle cognizioni	<b>domande presentate</b> e accettate a decorrere <b>dal 01/01/2020 fino al 31/12/2020</b>	esame <b>entro un anno</b> dalla data di presentazione della domanda	Decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183 Circ. 272 Mit del 05/01/2021 il termine semestrale di cui all'articolo 122, c.1, cds, per sostenere la prova di controllo delle cognizioni di cui all'articolo 121, c. 1, cds, è prorogato di ulteriori sei mesi per tutte le domande presentate e accettate a decorrere dal 1 gennaio 2020  le Domande d'esame quiz presentate nell'anno 2019 ed in scadenza tra il 31/01/2020 e il 15/10/2020, hanno avuto proroga fino al 13/01/2021. art. 1, co. 1, DD 268 del 12 agosto 2020 Circ. 35018 Mit del 4/12/2020
<b>FOGLIO ROSA</b> autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, di cui all'art. 122 cds	<b>in scadenza</b> tra <b>il 31/01/2020 e 31/01/2021</b>	conservano la loro validità fino al <b>03/05/2021</b>	art. 103 c.2, c.2-sexies, del DL 18/2020 così come modificato in sede di conversione L.27/11/2020, n. 159 (GU 03/12/20) di conversione con modificazioni, del di 7/10/2020, n. 125, che ha esteso il termine di proroga della validità delle "autorizzazioni e atti abilitativi" ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza ( sempre che, evidentemente, non siano già state rinnovate nella validità); Il Consiglio dei ministri nella seduta del 7/10/2020 ha deliberato la proroga dello stato di emergenza al 31/01/2021 Circ. 35018 Mit del 4/12/2020
<b>RIPORTO</b> idoneità quiz esame teoria		non si tiene conto del periodo compreso tra il <b>31/01/2020</b> ed il <b>03/05/2021</b>	Di conseguenza, i candidati che ne hanno titolo, il cui "foglio rosa" è scaduto tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020, <b>a decorrere dal 04/05/2020, hanno due mesi per richiedere il riporto dell'esame di teoria.</b> Circ. 35018 Mit del 4/12/2020
<b>CERTIFICATO MEDICO</b> requisiti psicofisici patente di guida	<b>in scadenza</b> tra <b>il 31/01/2020 e il 31/01/2021</b>	prorogato fino al <b>03/05/2021</b>	art. 103 c.2, c.2-sexies, del DL 18/2020 così come modificato in sede di conversione del DL 125 del 7/10/2020 (Proroga Covid ) che ha esteso il termine di proroga della validità dei "certificati" ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Circ. 35018 Mit del 4/12/2020
<b>BOLLETTINI SCADUTI</b> Proroga di validità	durante il periodo dello stato di emergenza	la procedura di "bruciatura" che invalida i pagamenti dei bollettini 9001 alla scadenza è stata sospesa	File avviso n. 36/2020 17/12/2020 "i pagamenti, effettuati su bollettini c/c 9001 durante il periodo dello stato di emergenza sanitaria, sono da ritenersi validi anche oltre la consueta scadenza dopo i tre mesi, successivi al mese di pagamento." Per tutti gli altri pagamenti effettuati sui c/c diversi dal 9001, resta valida la scadenza di due anni.
<b>ATTESTATI CQC</b> rilasciati per la formazione iniziale	<b>in scadenza</b> tra <b>il 31/01/2020 e il 31/01/2021</b>	conservano la loro validità fino al <b>03/05/2021</b>	art. 103 c.2, c.2-sexies, del DL 18/2020 così come modificato in sede di conversione L.27/11/2020, n. 159 (GU 03/12/20) di conversione con modificazioni, del di 7/10/2020, n. 125, che ha esteso il termine di proroga della validità DI "Tutti i certificati, attestati.." ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza ( sempre che, evidentemente, non siano già state rinnovate nella validità); Circ. 35018 Mit del 4/12/2020
<b>ESAME RIPRISTINO CQC</b>	ai fini del computo dei <b>termini di 2 anni dalla scadenza CQC</b>	<b>non si tiene conto del periodo compreso tra il 31/01/2020 e il 03/05/2021</b>	<b>A partire dal 04/05/2021</b> il titolare della CQC la cui scadenza ricade nel periodo compreso tra il 31/01/2020 e il 3/01/2021, prorogata al 3/05/2021 ai sensi dell'art. 103, commi 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni, può procedere al rinnovo della CQC stessa nei successivi 455 giorni, senza sottoporsi ad esame di ripristino (01/08/2022); Circ. 35018 Mit del 4/12/2020
<b>ATTESTATI CFP (ADR)</b>	<b>in scadenza</b> tra <b>il 31/01/2020 e il 31/07/2020</b>	conservano la loro validità fino al <b>03/05/2021</b>	art.103 c 2. DL 17/03/2020 n.18 Circ. 35018 Mit del 4/12/2020 Conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza
<b>Abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola</b>	<b>in scadenza</b> tra <b>il 31/01/2020 e il 31/01/2021</b>	conservano la loro validità fino al <b>03/05/2021</b>	art. 103 c.2, c.2-sexies, del DL 18/2020 così come modificato in sede di conversione L.27/11/2020, n. 159 (GU 03/12/20) di conversione con modificazioni, del di 7/10/2020, n. 125, che ha esteso il termine di proroga della validità DI "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati.." ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza ( sempre che, evidentemente, non siano già state rinnovate nella validità).

**SCADENZE**

**PROROGHE**

versione 8.0

10 gennaio 2021

DOCUMENTI		PROROGA	note e norma riferimento
<b>PATENTE di GUIDA</b> rilasciata in Italia	<b>SOLO</b> per la Circolazione <b>in territorio UE e</b> in scadenza dal <b>01/02/2020 al 31/08/2020</b>	<b>7 mesi</b> dalla data di scadenza su di esse indicata	art. 3 Reg. (UE) 2020/698 Circ. 35018 Mit del 4/12/2020 Circ.005457 Min.Int. del 03/08/2020
	<b>SOLO</b> per la Circolazione <b>in ITALIA e</b> in scadenza dal <b>31/01/2020 al 29/04/2021</b>	sono prorogate fino al <b>30 aprile 2021</b>	art. 104 c.1, del DL 18/2020 così come modificato in sede di conversione del DL 125 del 7/10/2020 (Proroga Covid ) che ha esteso il termine di proroga della validità dei documenti di identità (non per l'espatrio) sino al 30/04/2021 Circ. 35018 Mit del 4/12/2020
validità delle patenti di guida, <b>RILASCIATE DA UN DIVERSO PAESE</b> <b>MEMBRO DELL'UE</b>	in scadenza dal <b>01/02/2020 al 31/08/2020</b>	Circolazione in territorio UE, compresa Italia <b>7 mesi</b> dalla data di scadenza su di esse indicata	art. 3 Reg. (UE) 2020/698
<b>PERMESSI PROVVISORI</b> rilasciati ai titolari di patente prenotati a visita presso le CML	in scadenza tra <b>il 31/01/2020 e il 31/01/2021</b>	sono prorogate fino al <b>03/05/2021</b>	art. 103 c.2, c.2-sexies, del DL 18/2020 così come modificato in sede di conversione del DL 125 del 7/10/2020 (Proroga Covid ) che ha esteso il termine di proroga della validità dei "permessi" ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Il Consiglio dei ministri nella seduta del 7 ottobre ha deliberato la proroga dello stato di emergenza al 31/01/2021; Circ. 35018 Mit del 4/12/2020
<b>ATTESTATI DI GUIDA</b> rilasciati per visita in commissione medica ai sensi dell'art. 115, comma 2. Limiti e prescrizioni nella <b>guida di</b> <b>Autocarri oltre 65 anni di età e di</b> <b>Autobus oltre 60 anni di età</b>	in scadenza tra <b>il 31/01/2020 e il 31/01/2021</b>	sono prorogate fino al <b>03/05/2021</b>	art. 103 c.2, c.2-sexies, del DL 18/2020 così come modificato in sede di conversione del DL 125 del 7/10/2020 (Proroga Covid ) che ha esteso il termine di proroga della validità degli "attestati" ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Il Consiglio dei ministri nella seduta del 7 ottobre ha deliberato la proroga dello stato di emergenza al 31/01/2021; Circ. 35018 Mit del 4/12/2020 ----- <b>Fino a tale data</b> , i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il 65° anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, anche se non hanno ancora ottenuto l'attestazione della commissione medica locale; <b>Fino a tale data</b> , i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il 60° anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, anche se non hanno ancora ottenuto l'attestazione della commissione medica locale
<b>CQC</b>	rilasciate <b>in Italia</b> in scadenza tra <b>il 31/01/2020 e il 02/10/2020</b>	<b>solo territorio NAZIONALE</b> fino al <b>03/05/2021</b> ----- <b>proroga di 7 mesi</b> dalla scadenza di ciascuna abilitazione CQC, <b>sul territorio dell'UE</b>	art.2 Reg. Reg. (UE) 2020/698 art. 103 c.2, c.2-sexies, del DL 18/2020 così come modificato in sede di conversione L.27/11/2020 , n. 159 (GU 03/12/20) di conversione con modificazioni, del dl 7/10/2020, n. 125, che ha esteso il termine di proroga della validità delle "autorizzazioni e atti abilitativi" ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza Circ. 35018 Mit del 4/12/2020
	rilasciate <b>in Italia</b> in scadenza <b>dal 03/10/2020 al 31/12/2020</b>	per la circolazione <b>in tutto il territorio UE</b> <b>compreso il nazionale</b> <b>proroga di 7 mesi</b> dalla scadenza di ciascuna abilitazione CQC	art. 1 della Decisione della Commissione C(2020) 5591 final, per le quali l'Italia è autorizzata ad applicare la proroga di sette mesi prevista dall'art. 2 del regolamento (UE) 2020/698 non solo alle CQC in scadenza nel periodo compreso tra il 1 febbraio 2020 ed il 31 agosto 2020, ma anche a quelle in scadenza dal 1 settembre 2020 al 31 dicembre 2020. Circ. 35018 Mit del 4/12/2020 <b>Su tutto il territorio dell'UE, Italia compresa per la scadenza più favorevole rispetto quella nazionale)</b>
	rilasciate <b>in Italia</b> in scadenza <b>dal 01/01/2021 al 31/01/2021</b>	<b>solo territorio NAZIONALE</b> fino al <b>03/05/2021</b>	art. 103 c.2, c.2-sexies, del DL 18/2020 così come modificato in sede di conversione L.27/11/2020 , n. 159 (GU 03/12/20) di conversione con modificazioni, del dl 7/10/2020, n. 125, che ha esteso il termine di proroga della validità delle "autorizzazioni e atti abilitativi" ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza Circ. 35018 Mit del 4/12/2020

